

TESSILI (PICCOLA INDUSTRIA)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria tessile e dell'abbigliamento.

Data stipula: 19 maggio 2000

Premessa

Inizio validità: 1 gennaio 2000 - Scadenza economica: 31 dicembre 2001 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2003

Costituzione delle parti

Il 19 Maggio 2000, in Milano

tra

l'UNIONTESSILE - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile-Abbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio

assistiti dal Segretario Nazionale e dalla Commissione Tecnica

con la partecipazione di una delegazione di industriali del tessile-abbigliamento, e con l'assistenza della CONFAPI - Confederazione italiana della Piccola e Media Industria

e

La Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'abbigliamento (F.I.L.T.A.) con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.)

La Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.)

l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento - U.I.L.T.A.

C.C.N.L.

Per i lavoratori della piccola e media industria

cotoniera, della lana, del feltro-tessuto, del feltro battuto ed articolo da caccia, della canapa, del lino, del cocco, e delle fibre dure, similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo;

della tintoria, stamperie e finitura tessile per conto proprio e conto terzi, della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche, della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta;

della produzione in serie: abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; camicerai; biancheria personale e da casa; confezione in pelle e succedanei; divise ed abiti da lavoro; corsetteria, cravatte, sciarpe e foulard; accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere;

della maglieria calzetteria e tessuti a maglia;

dei tessili vari: (nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, veli andalusia, tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo) ' accessori per filatura e tessitura- scardassi- amianteri (compreso gruppo freni) ' tappeti- interfodere;

della Iuta;

delle tende da campo - teli e copertoni impermeabili - manufatti indumenti impermeabili ed affini per uso industriale civile e militare;

del feltro e cappello di pelo - feltro e cappello di lana, pelo per cappello;

dei berretti e copricapo diversi (non di lana e di feltro) e di fodere e marocchini;

delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche;

del tessuto e non tessuto;

dei bottoni ed articoli affini;

Allegato 8 - Parte 2

Allegato n. 8 - Accordo interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Parte prima - Ruolo, compiti e funzioni degli organismi bilaterali

Ente bilaterale nazionale

Entro il 25 novembre 1995 all'interno dell'Enfea, Ente nazionale formazione e ambiente, di cui all'accordo interconfederale 31 marzo 1995, è costituita una apposita sezione paritetica per l'ambiente e la sicurezza formata da 6 rappresentanti della Confapi e da 6 rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil (due per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti.

La sezione nazionale ambiente e sicurezza ha i seguenti compiti:

- promuovere la costituzione degli organismi paritetici territoriali, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e coordinarne l'attività;
- promuovere la formazione per i componenti degli Enti e/o degli organismi paritetici territoriali;
- elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del lavoro e della sanità in applicazione dell'art. 22, comma 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
- promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa;
- promuovere l'attuazione dell'art. 118, comma 2 del trattato istitutivo della CEE, richiedendo alle istituzioni competenti, a enti pubblici e privati iniziative di sostegno per le piccole imprese per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
- promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, reperendo finanziamenti della U.E. e di enti pubblici e privati nazionali;
- favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili e innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle piccole e medie industrie, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell'U.E. e nazionali;
- valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;

- ricevere dagli organismi regionali le segnalazioni di elezione dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo il relativo elenco.

Sono fatti salvi gli organismi paritetici costituiti, alla data di stipula del presente accordo, dalle Unioni di categoria della Confapi e Federazioni di Cgil-Cisl-Uil nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Tali organismi svolgono l'attività nell'ambito del coordinamento della sezione paritetica nazionale per l'ambiente e la sicurezza, come sopra definita.

Allegato 8 - Parte 3

Parte Allegati - Allegato n. 8 - Accordo interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Parte prima - Enti e organismi paritetici territoriali ex art. 20 D.Lgs. n. 626

Enti bilaterali regionali

Entro il 25 novembre 1995 all'interno degli enti regionali, di cui all'accordo interconfederale 31 marzo 1995 sarà costituita una apposita sezione paritetica per l'ambiente e la sicurezza formata da 6 rappresentanti della Confapi e da 6 rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil (due per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti.

La sezione regionale per l'ambiente e la sicurezza ha i seguenti compiti:

- favorire la conoscenza delle linee guida, predisposte dalla sezione paritetica nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle metodologie di valutazione del rischio;
- elaborare, tenendo conto delle linee guida della sezione paritetica nazionale, progetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche;
- promuovere il coordinamento degli organismi paritetici provinciali;
- svolgere il compito di supporto tecnico nei confronti degli organismi paritetici provinciali facendo riferimento, qualora ritenuto necessario di comune accordo tra le parti, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia ed ingegneria, concordemente scelti dalle parti stesse;
- ricevere dagli organismi provinciali le segnalazioni di elezione dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo il relativo elenco.

Le sezioni regionali per l'ambiente e la sicurezza sono, su richiesta delle parti, seconda istanza nella procedura di conciliazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 che avverrà con le stesse modalità previste per la prima istanza; la relativa procedura dovrà concludersi entro 30 giorni.

Laddove non siano ancora stati costituiti gli enti bilaterali regionali di cui all'A.I. 31 marzo 1995 si procederà alla costituzione di una commissione paritetica per l'ambiente e la sicurezza con le stesse competenze dell'ente bilaterale regionale, che confluirà nell'ente bilaterale regionale medesimo appena questo sia costituito.

Le parti stipulanti il presente accordo potranno concordare, in relazione a particolari situazioni locali, aggregazioni pluriregionali ai fini della costituzione dell'ente bilaterale regionale e relativa sezione per l'ambiente e la sicurezza

Allegato 8 - Parte 4

Parte Allegati - Allegato n. 8 - Accordo interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Parte prima - Enti e organismi paritetici territoriali ex art. 20 D.Lgs. n. 626

Organismi paritetici provinciali

A livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, saranno costituiti entro il 31 gennaio 1996 organismi paritetici composti da tre rappresentanti dell'API e da tre rappresentanti di Cgil-Cisl-Uil (uno per ciascuna organizzazione), con i relativi supplenti.

Gli organismi paritetici di cui al precedente comma hanno i seguenti compiti:

- promuovere l'informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- proporre agli enti bilaterali regionali i fabbisogni specifici del territorio, connessi all'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto e trasmettere alla sezione regionale l'elenco dei nominativi degli eletti stessi e delle relative aziende di appartenenza;
- sono prima istanza obbligatoria di riferimento in merito alle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'organismo paritetico il ricorso scritto con raccomandata A.R. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

L'organismo paritetico:

- deve esaurire l'esame del ricorso entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'organismo;
- assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentante le organizzazioni stipulanti - Confapi e Cgil-Cisl-Uil - almeno da un rappresentante ciascuna;
- redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese.

Trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'ente bilaterale regionale, preventivamente al ricorso alla Magistratura, con ricorso da presentarsi con la stessa modalità e nei termini di cui sopra.

Le parti interessate (azienda, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

* * *

Dichiarazione delle parti

Le riunioni delle sezioni nazionale e territoriali saranno valide a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni organizzazione; le decisioni dovranno essere prese di comune accordo.

Qualora la contrattazione nazionale di categoria preveda organismi paritetici con funzioni inerenti l'igiene, la sicurezza sul lavoro e l'ambiente, le parti stipulanti i C.C.N.L., potranno armonizzare tali organismi al presente accordo.

